



COMITATO UNPLI PROVINCIA DI L'AQUILA

PIAZZA UMBERTO I, 3 - 67034 PETTORANO SUL GIZIO (AQ)
TEL & FAX: 0864.950116
PRESIDENTE **RAFFAELE DISANTI**: 347.4412693
EMAIL: PRESIDENZA@UNPLIAQUILA.INFO
SEGRETERIA [@UNPLIAQUILA.INFO](mailto:UNPLIAQUILA.INFO)
SITO: WWW.UNPLIAQUILA.INFO



REGOLAMENTO

TITOLO I – ASSEMBLEA PROVINCIALE

- Articolo 1 -

Convocazione e svolgimento dell'Assemblea Provinciale ordinaria o straordinaria

1. L'Assemblea Provinciale ordinaria delle associazioni Pro Loco della Provincia di L'Aquila, è convocata con delibera del Comitato Provinciale UNPLI L'Aquila diramata a tutte le Pro Loco iscritte, non meno di 15 giorni prima la data prevista per l'Assemblea, a mezzo posta elettronica.
2. La convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea Provinciale straordinaria delle associazioni Pro Loco della Provincia di L'Aquila, è invece convocata ai sensi dell'articolo 7 comma 2 dello Statuto sociale vigente.
4. Ogni Assemblea Provinciale è validamente costituita secondo i dettami dell'art. 7 comma 4 dello Statuto.
5. Possono partecipare a dette Assemblee, con diritto di voto, tutte le Pro Loco ricadenti nel territorio della Provincia di L'Aquila come previsto dall'articolo 7 comma 1 dello Statuto.
6. Alle Assemblee possono partecipare i Presidenti delle associazioni Pro Loco o un socio delle stesse, con regolare delega e tessera. Ogni socio ha diritto di esercitare un solo voto.
7. Una Pro Loco di cui nessun rappresentante può essere presente all'Assemblea, può delegare un'altra Pro Loco ad essere rappresentata in Assemblea nelle forme e nei modi previsti dall'art. 7 comma 3 dello Statuto sociale.
8. Le associazioni Pro Loco che hanno diritto di voto sono quelle affiliate regolarmente all'UNPLI come previsto dall'art. 16 comma 5 dello Statuto UNPLI L'Aquila.

9. Il Presidente Provinciale in carica svolgerà le mansioni di Presidente dell'Assemblea, spetta al Segretario Provinciale in carica l'onere di Segretario dell'Assemblea.
10. Eventuali irregolarità emerse nel corso dell'Assemblea Provinciale, sia ordinaria che straordinaria, vanno denunciate al Collegio Provinciale dei Probiviri nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 8 del presente Regolamento.

TITOLO II – ASSEMBLEA PROVINCIALE ELETTIVA

- Articolo 2 -

Procedure per lo svolgimento dell'Assemblea Provinciale Elettiva

1. L'Assemblea Provinciale Elettiva è indetta, con preavviso minimo di 15 giorni, con delibera del Comitato Provinciale da diramare a tutte le Pro Loco della Provincia di L'Aquila regolarmente iscritte, a mezzo posta elettronica.
2. La convocazione deve indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.
3. Tutte le votazioni riferite a persone debbono essere effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale, mediante schede appositamente predisposte e firmate in originale dai membri della Commissione Elettorale.
4. Gli aventi diritto al voto verranno chiamati singolarmente in base all'elenco, in ordine alfabetico, fornito dalla Segreteria Provinciale.
5. Le schede di votazione sono bloccate: la cancellazione o l'aggiunta di nominativi o segni differenti o altro, invalidano la scheda. Ogni elettore non può esprimere più di una preferenza in ogni elezione.
6. L'Assemblea Provinciale Elettiva è presieduta dal Presidente del Comitato Provinciale uscente che provvede alla verifica della sua validità statutaria, il Segretario Provinciale uscente assume l'incarico di Segretario dell'Assemblea.
7. I seggi verranno assegnati alla lista di candidati che avrà riportato il maggior numero di preferenze.
8. Tutte le cariche devono essere rinnovate allo scadere del quadriennio, anche se la carica è stata acquisita nel corso dello stesso.
9. Chi è eletto ad una carica sociale, decade dal proprio mandato qualora non risulti più associato ad una Pro Loco iscritta all'UNPLI di cui ne abbia anche la rappresentanza o nel caso in cui la Pro Loco d'appartenenza non rinnovi più la propria affiliazione all'UNPLI. È compito del Segretario Provinciale accertare periodicamente la validità delle iscrizioni e sottoporre alla prima adunanza utile del Comitato Provinciale, le eventuali irregolarità.

10. Il Presidente dell'Assemblea Provinciale Elettiva proclama ufficialmente tutti gli eletti.
11. Eventuali irregolarità emerse nel corso dell'Assemblea Provinciale Elettiva vanno denunciate, pena inammissibilità del ricorso, entro 2 (due) giorni dalla data di svolgimento esclusivamente al Collegio Provinciale dei Probiviri uscente, titolato ad esprimersi per tutte le contestazioni relative all'Assemblea Elettiva.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a deliberare sui ricorsi presentati entro e non oltre i successivi 15 giorni, sentendo le parti in causa.

Il ricorso deve essere inoltrato tramite posta elettronica, anche PEC, direttamente alla Segreteria Provinciale UNPLI L'Aquila che provvederà all'inoltro al Collegio Provinciale dei Probiviri. È onere del ricorrente accertarsi sull'effettiva ricezione dell'istanza di ricorso.

- Articolo 3 -

Procedure per la candidatura al Comitato Provinciale

1. Vanno presentate candidature in liste con un numero uguale a 11 (undici) candidati. Ogni lista deve essere sottoscritta per accettazione della candidatura dai singoli candidati e sottoscritta da almeno 15 (quindici) associazioni Pro Loco presentatrici affiliate all'UNPLI L'Aquila ai sensi dell'art. 16 comma 5 dello Statuto.
 2. Ogni lista di candidature deve essere inviata a mezzo posta elettronica o fax alla Segreteria Provinciale entro e non oltre 7 (sette) giorni prima la data dell'Assemblea Elettiva; suddetta scheda deve essere compilata in tutti i suoi campi, pena l'esclusione della lista presentata. È onere dei candidati accertarsi sull'effettiva ricezione della scheda di candidatura e suoi allegati, da parte della Segreteria Provinciale.
 3. Sono candidabili alle cariche sociali:
 - 3.1. I Presidenti di associazioni Pro Loco regolarmente affiliate all'UNPLI L'Aquila secondo l'art. 16 comma 5 dello Statuto;
 - 3.2. I Soci di associazioni Pro Loco regolarmente affiliate all'UNPLI L'Aquila secondo l'art. 16 comma 5 dello Statuto, con regolare delega e tessera del socio, la cui fotocopia deve essere allegata alla scheda di candidatura.
- Se l'Associazione Pro Loco rappresentata non è in regola con il versamento delle quote annuali, la candidatura è da considerarsi automaticamente nulla.
4. Risulta eletta lista di candidati che ha ricevuto più preferenze come previsto dall'articolo 6 paragrafo a) dello Statuto sociale.
 5. Le liste dei candidati a membro del Comitato Provinciale dell'UNPLI L'Aquila vanno trasmesse alla Segreteria Provinciale, che provvederà a sottoporle al vaglio della Commissione Verifica Poteri organo preposto alla verifica dei requisiti sia di diritto che

di voto, sia di candidabilità; le liste dei candidati ammessi verranno rese note il giorno stesso dell'Assemblea Elettiva.

6. Il verbale della seduta, contenente la graduatoria di voto e l'elenco delle Pro Loco associate che hanno partecipato alla votazione, deve essere trasmesso all'UNPLI Abruzzo. L'adempimento è assolto attraverso l'anticipo del verbale a mezzo posta elettronica.
7. È onere del Segretario Provinciale uscente raccogliere e conservare le schede di voto valide, le schede bianche o nulle se vidimate, i verbali della commissione Verifica Poteri e della Commissione Elettorale, il verbale dell'Assemblea Elettiva ed ogni altro documento relativo all'Assemblea stessa. Il materiale andrà agli atti dell'UNPLI L'Aquila per ogni eventuale controllo e verifica.

- Articolo 4 - Surroghe

1. In caso di decadenza dall'incarico di Consigliere del Comitato Provinciale, il Presidente in carica provvede a convocare un'Assemblea Provinciale Elettiva, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento.
2. Per surrogare i consiglieri dimissionari, andranno applicate le procedure di candidatura previste dall'art. 3 del Regolamento.
3. Risultano eletti membri del Comitato Provinciale i candidati, in numero uguale a quello dei consiglieri decaduti, che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità d'iscrizione alla Pro Loco o in difetto per sorteggio.

- Articolo 5 -

Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri

1. Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura a membro del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Proviviri dell'UNPLI L'Aquila, su apposita scheda da richiedere alla Segreteria Provinciale, specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all'articolo 7 comma 1 dello Statuto sociale.
2. La scheda di candidatura deve essere inviata a mezzo posta elettronica o fax alla Segreteria Provinciale entro e non oltre 7 (sette) giorni prima la data dell'Assemblea Elettiva; suddetta scheda deve essere compilata in tutti i suoi campi, pena l'esclusione della candidatura presentata.
3. La scheda di candidatura, cui al comma precedente, deve essere formalizzata congiuntamente dal candidato e dal Presidente della Pro Loco d'appartenenza.
4. Sono candidabili:

4.1.I Presidenti di associazioni Pro Loco regolarmente affiliate all'UNPLI L'Aquila secondo l'art. 16 comma 5 dello Statuto;

4.2.I Soci di associazioni Pro Loco regolarmente affiliate all'UNPLI L'Aquila secondo l'art. 16 comma 5 dello Statuto, con regolare delega e tessera del socio, la cui fotocopia deve essere allegata alla scheda di candidatura.

Se l'Associazione Pro Loco rappresentata non è in regola con il versamento delle quote annuali, la candidatura è da considerarsi automaticamente nulla.

5. Risultano eletti membri effettivi del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti i 3 (tre) candidati che hanno ricevuto più preferenze, mentre saranno eletti membri supplenti i primi 2 (due) candidati non eletti; in caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità d'iscrizione alla Pro Loco o in difetto per sorteggio.
6. Risultano eletti membri del Collegio Provinciale dei Probiviri i 3 (tre) candidati che hanno ricevuto più preferenze; in caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità d'iscrizione alla Pro Loco o in difetto per sorteggio.
7. Il Collegio Provinciale dei Probiviri ed il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti eleggono il rispettivo Presidente alla prima riunione utile, entro e non oltre 30 giorni dall'elezione.
8. Le candidature a membro dei Collegi di controllo dell'UNPLI L'Aquila vanno trasmesse alla Segreteria Provinciale, che provvederà a sottoporle al vaglio della Commissione Verifica Poteri organo preposto alla verifica dei requisiti sia di diritto che di voto, sia di candidabilità; la lista dei candidati ammessi verrà resa nota il giorno stesso dell'Assemblea Elettiva.
9. I membri surroganti saranno insediati alla prima riunione utile dell'organo, successiva alla loro elezione e saranno ratificati dalla prima Assemblea Provinciale.
10. È onere del Segretario Provinciale uscente raccogliere e conservare le schede di voto valide, le schede bianche o nulle se vidimate, i verbali della commissione Verifica Poteri e della Commissione Elettorale, il verbale dell'Assemblea Elettiva ed ogni altro documento relativo all'Assemblea stessa. Il materiale andrà agli atti dell'UNPLI L'Aquila per ogni eventuale controllo e verifica.

TITOLO III – COMMISSIONE VERIFICA POTERI E COMMISSIONE ELETTORALE

- Articolo 6 -

Commissione Verifica Poteri: nomina e funzioni

1. Il Comitato Provinciale, con atto successivo alla convocazione dell'Assemblea Provinciale Elettiva, insedia la Commissione Verifica Poteri composta da un Presidente e due componenti. Ad insindacabile giudizio del Comitato Provinciale verranno

selezionati i componenti della Commissione fra tutti coloro che avranno presentato apposita istanza di candidatura alla Segreteria Provinciale nei modi e nei tempi previsti dal Comitato Provinciale.

2. I membri di tale Commissione devono essere scelti fra gli aventi diritto al voto, ma non candidati.
3. La convocazione della prima seduta della Commissione è a cura del Presidente Provinciale UNPLI L'Aquila.
4. La Commissione Verifica Poteri ha le funzioni di:
 - 4.1. Coordinare ed eseguire le operazioni di Verifica Poteri;
 - 4.2. Dichiarare la validità costitutiva dell'Assemblea, comunicando all'inizio di essa il quorum raggiunto;
 - 4.3. Ha l'obbligo di coordinare le operazioni con la Segreteria Provinciale, che fornirà prima dell'inizio delle operazioni assembleari, l'elenco degli aventi diritto al voto e dei candidati;
5. Dopo l'insediamento della Commissione, i componenti al suo interno decidono la carica di Presidente e Segretario.
6. La Commissione è organo permanente dell'Assemblea e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.
7. La Commissione redige un verbale a fine assemblea in cui riferisce tutte le Pro Loco presenti, tutte le Pro Loco aventi diritto di voto e tutte le irregolarità riscontrate.

- Articolo 7 -

Commissione Elettorale

1. La Commissione Verifica Poteri assume l'incarico di Commissione Elettorale in fase di elezione nel corso dell'Assemblea Provinciale Elettiva. Il Presidente della Commissione Verifica Poteri, assume anche l'incarico di Presidente della Commissione Elettorale.
2. È facoltà del Presidente della Commissione Elettorale eleggere un adeguato numero di scrutatori (da 3 a 9), scelti tra i soci di Pro Loco affiliate presenti all'Assemblea e non candidati.
3. È compito della Commissione Elettorale vidimare, mediante l'apposizione della firma di ogni membro della Commissione, ogni scheda di voto prima dell'avvio delle votazioni.
4. Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
5. La Commissione Elettorale termina le proprie funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

TITOLO IV – PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE E TRATTAZIONE DEI RICORSI AL COLLEGIO PROVINCIALE DEI PROBIVIRI

- Articolo 8 -

Istanze di ricorso

1. Le istanze di ricorso vanno presentate esclusivamente in forma scritta a firma autografa entro i termini previsti dallo Statuto dell'UNPLI L'AQUILA vigente.
2. Il ricorso deve contenere, pena nullità, lo specifico riferimento alla situazione cui si riferisce.
3. I ricorsi vanno trasmessi al Presidente del Collegio Provinciale dei Probiviri per il tramite della Segreteria Provinciale UNPLI L'Aquila mediante posta elettronica o posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R. È compito del ricorrente accertarsi sull'avvenuta consegna del proprio ricorso.
4. Sia gli eventuali rigetti dei ricorsi che le decisioni relative a quelli accolti dovranno essere notificate al ricorrente tramite posta elettronica o posta elettronica certificata o raccomandata A/R contenente le adeguate motivazioni; copia della notifica va inviata tramite posta elettronica, per conoscenza, al Presidente dell'UNPLI Provincia di L'Aquila.
5. Il Collegio Provinciale ha 90 giorni di tempo per la trattazione di un ricorso, se il Collegio ritenga opportuno sentire il parere dell'omologo Collegio Regionale dei Probiviri dell'UNPLI Abruzzo, il termine massimo per la trattazione viene portato a 120 giorni complessivi.
6. Le decisioni del Collegio Provinciale dei Probiviri sono inappellabili e quindi definitive.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 9 -

Rimando allo Statuto

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto dell'UNPLI L'Aquila.

- Articolo 10 -

Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento diventa operante il giorno stesso della sua approvazione.